

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado nelle scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano

Osservazioni FLC CGIL sulla bozza del 27 ottobre (bozza)

Il presente documento si concentra sulla **parte A** delle indicazioni (*Linee guida per l'organizzazione*).

Il giudizio complessivo su questa parte dipende in modo decisivo dal grado di prescrittività dei criteri organizzativi che vi sono elencati: è necessario esplicitare con più chiarezza che la scuola autonoma avrà la possibilità di caratterizzare il proprio profilo educativo privilegiando i criteri di qualità che responsabilmente ritenga siano più adeguati ai bisogni della propria utenza.

Sulla **parte B** (*linee guida per le discipline e le aree interdisciplinari*) si apprezza la scelta di non sostituirsi alle scuole nella scrittura dei curricoli, ma di limitarsi a fornire le indicazioni per guidare la costruzione degli stessi. L'adeguatezza educativa, la praticabilità e la coerenza dei traguardi indicati nel documento potranno essere meglio valutati dagli insegnanti e dai gruppi disciplinari che operano concretamente nelle scuole.

ARTICOLAZIONE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (pag. 4)

L'art. 15 della legge prevede che le indicazioni provinciali definiscano *l'articolazione del primo ciclo di istruzione in periodi annuali, biennali o triennali*.

Il significato di questa articolazione deve essere riconsiderato, anche alla luce delle nuove norme nazionali sulla valutazione: il legame tra la scansione in periodi e la valutazione ai fini di una eventuale "bocciatura", che era previsto dalla normativa nazionale (legge 53/2003 e decreto legislativo 59/2004) è venuto meno con la legge 169 del 30 10 2008, che ha convertito in legge il DL 137/08 stabilendo nuove regole (nuovi principi?) per la valutazione del rendimento scolastico.

FINALITA' (pag. 5)

Le finalità che la legge correttamente assegna **all'intero curriculum obbligatorio** (*il raggiungimento degli obiettivi formativi generali e l'acquisizione delle competenze fondamentali*) sono impropriamente indicate dalle indicazioni provinciali come prerogativa della sola **quota obbligatoria di base**.

Sulla **quota di scuola**, impropriamente isolata dalla quota base, si riversano aspettative di assoluto rilievo: l'approfondimento, il recupero dei ritardi, lo sviluppo delle eccellenze, l'individualizzazione e la personalizzazione attraverso possibilità di scelte per gli alunni.

Ciascuna di queste finalità richiede che siano messe in campo strategie, metodologie che devono attraversare l'intero tempo scuola.

La quota riservata all'istituzione scolastica (insieme alle compensazioni sugli orari disciplinari) serve alla scuola autonoma per realizzare il proprio specifico profilo educativo. Tale finalità è ripresa dalle indicazioni provinciali quando vengono indicati i *Criteri di qualità per le attività opzionali nella quota riservata all'istituzione scolastica*; per maggiore chiarezza dovrebbe essere esplicitata già nel capitolo relativo alle finalità.

Proposta:

~~La quota obbligatoria di base è finalizzata~~ **Il curriculum obbligatorio, costruito attraverso l'integrazione delle discipline e delle attività fondamentali con discipline e attività liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche stesse, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e all'acquisizione delle**

competenze fondamentali da parte delle alunne e degli alunni nelle singole discipline nonché negli ambiti di apprendimento interdisciplinari.

La quota riservata all'istituzione scolastica è preordinata *Gli spazi di autonomia e di flessibilità garantiti dalla quota di scuola e dalle possibilità di compensazione degli orari disciplinari nella quota di base sono finalizzati alla realizzazione delle priorità e del profilo educativo dell'istituzione scolastica, all'approfondimento dell'insegnamento curricolare obbligatorio, al recupero dei ritardi nell'apprendimento e allo sviluppo delle eccellenze ed ~~assicura~~. Attraverso possibilità di scelta per le alunne e gli alunni le istituzioni scolastiche assicurano in modo particolare l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento. ~~Le finalità della quota riservata all'istituzione scolastica Tali finalità~~ possono essere realizzate anche attraverso la costituzione di gruppi di alunni ed alunne provenienti da classi diverse.*

SCUOLA PRIMARIA ORARIO DI INSEGNAMENTO (pag. 6)

L'orario di insegnamento della scuola primaria era stato oggetto di una segnalazione critica da parte del Consiglio scolastico, che chiedeva di includere le pause. Il legislatore non ha tenuto conto di questa indicazione. Ne consegue un'estensione del tempo minimo di scuola. La congruità degli orari dovrà essere attentamente verificata nei prossimi anni, ai fini di un'eventuale correzione legislativa.

L'attivazione di una quota facoltativa opzionale dovrebbe essere lasciata alla autonoma determinazione della singola scuola, così come era previsto nella versione del disegno di legge approvata dal Consiglio scolastico provinciale. Si ribadisce quanto già espresso nel documento dei Direttivi unitari dei sindacati scuola il 27 maggio 2008: *“le scuole dei tre gruppi linguistici devono avere le risorse necessarie e la possibilità di decidere se impiegarle nella quota opzionale facoltativa oppure, se lo ritengono opportuno, per offrire altre forme di differenziazione didattica nell'orario obbligatorio.”*

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ORARIO DI INSEGNAMENTO (pag. 9)

Il monte ore annuale obbligatorio di 986 ore è superiore a quello minimo previsto dalla legge (960 ore). Si consolida un incremento del tempo scuola nella scuola secondaria di primo grado rispetto agli orari antecedenti la sperimentazione riforma (34 unità standard da 50 minuti pari a 963 ore annue). L'aumento dell'orario dovrebbe essere riconsiderato criticamente per le sue conseguenze organizzative (ad esempio necessità di rientri pomeridiani) che in molti casi potrebbero risultare eccessivamente vincolanti.

Si propone di esprimere l'orario delle scuole secondarie in unità standard di 50 minuti, ciò consente di riportare l'orario obbligatorio entro il limite delle 34 unità e di offrire alle scuole un modello di articolazione oraria delle discipline che meglio corrisponde ai modelli più diffusi nelle scuole, anche con riferimento agli obblighi di lavoro dei docenti .

Il monte ore complessivo risulterebbe pari a 963 ore, rispettando sia la legge provinciale, sia la legge statale (legge statale: 29 ore x 33 settimane = 957 ore annue). Rimarrebbe ovviamente la libertà delle scuole di scegliere la durata delle unità didattiche in cui ripartire il proprio orario.

Per quanto riguarda la quota facoltativa opzionale valgono anche per la scuola secondaria di primo grado le osservazioni fatte per la scuola primaria.

CRITERI DI QUALITÀ PER LE ATTIVITÀ OPZIONALI NELLA QUOTA RISERVATA ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (pag. 12)

Le possibilità di differenziazione e le opzionalità riguardano il curriculum obbligatorio nel suo complesso e non la sola quota riservata all'istituzione scolastica.

Proposta:

cambiare il titolo:

CRITERI DI QUALITÀ PER LE ATTIVITÀ OPZIONALI **NEL CURRICOLO OBBLIGATORIO**

Il giudizio complessivo sulle indicazioni provinciali dipende in modo decisivo dal modo in cui dovranno essere interpretati i criteri di qualità per le attività opzionali nel curriculum obbligatorio: **il giudizio sarebbe negativo se i criteri dovessero avere tutti natura rigidamente prescrittiva.**

In particolare l'obbligo di *garantire un'offerta molteplice, relativa a tutte e quattro le aree di apprendimento*, per rendere possibile una scelta effettiva da parte delle alunne e degli alunni, implicherebbe uno sforzo organizzativo e una mobilitazione di risorse tale da rendere difficile il rispetto degli altri criteri.

Ciò che la legge prevede come "possibilità" (*costituire gruppi di alunni provenienti da classi diverse*) diverrebbe esplicitamente un obbligo a privilegiare i gruppi di interesse, che hanno logiche costitutive potenzialmente diverse dai gruppi di livello.

Si tratterebbe di fatto della rigida riproposizione della vecchia quota opzionale obbligatoria, con il pericolo, già segnalato in molti modi dai docenti, che lo sforzo organizzativo si disperda in una molteplicità di micro-progetti utili alla vetrina e all'immagine, più che alla valenza didattica di lungo periodo.

I criteri indicati nelle indicazioni provinciali sono così tanti e, se presi sul serio, talmente impegnativi dal punto di vista organizzativo da non poter essere tutti contemporaneamente rispettati. E' necessario che si chiarisca in modo esplicito che la scuola autonoma ha la possibilità di caratterizzare il proprio profilo educativo privilegiando i criteri che responsabilmente ritiene più adeguati ai bisogni educativi dei propri allievi.

Se questo non sarà chiaro, **si propone di eliminare i due punti più pervasivi (quarto e quinto) che prevedono un'offerta *molteplice e relativa a tutte e quattro le aree.***

Pag. 24 Si propone di eliminare il riferimento, restrittivo, alla quota obbligatoria di base:

(...) Essi definiscono i traguardi di sviluppo delle competenze che tutte le alunne e gli alunni devono raggiungere ~~nella quota obbligatoria di base~~ sul corrispondente livello delle prestazioni.(...)